

DECRETO 8 marzo 1979.

Riconoscimento legale degli studi alla 1^a classe del Liceo linguistico Lanza di Vittoria.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;

Visto il D. Lv. Lgt. 24 maggio 1945, n. 412;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive integrazioni e modifiche;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Vista l'istanza documentata e datata 9 ottobre 1978 con la quale la professoressa Filomena Arabito, nata a Chiaramonte il 25 giugno 1915, codice fiscale RBT FMN 15H16 C612T, gestore del Liceo linguistico Lanza sito in Vittoria, via Garibaldi n. 87, chiede il riconoscimento legale della 1^a classe del predetto liceo;

Vista la nota del provveditore agli studi di Ragusa, prot. n. 7993 dell'11 dicembre 1978, che trasmette gli atti suindicati unitamente alla relazione sugli accertamenti istruttori, ed il contestuale parere;

Ritenuta l'opportunità;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dall'anno scolastico 1978/79 è concesso il beneficio del riconoscimento legale degli studi alla 1^a classe del Liceo linguistico Lanza sito in Vittoria, via Garibaldi n. 87 (cod. fiscale RBT FMN 15H65 C 612T).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 marzo 1979.

ORDILE

(528)

DECRETO 20 marzo 1979.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di San Vito Lo Capo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 634, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo;

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e le successive aggiunte e modificazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale

dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 25 febbraio 1977 con il quale la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale di San Vito Lo Capo;

Ritenuto che la predetta deliberazione, per quel che concerne la proposta di vincolo in questione, è da ritenersi sostitutiva di quelle già adottate dalla medesima commissione con verbali rispettivamente del 28 dicembre 1963 e del 20 maggio 1965;

Accertato che il verbale redatto nella seduta del 25 febbraio 1977 dalla predetta commissione è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di San Vito Lo Capo e depositato nella segreteria del comune stesso, nonchè presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per il periodo di tempo prescritto dalla medesima legge;

Esaminata l'opposizione proposta avverso il suddetto verbale, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, dal sindaco *pro-tempore* di San Vito Lo Capo, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 31 marzo 1977 e della delibera di giunta n. 233 del 19 agosto 1977;

Considerato che l'intero territorio comunale di San Vito Lo Capo rappresenta un complesso di eccezionale valore estetico, in cui si compongono in innumerevoli quadri naturali i più diversi e contrastanti aspetti geologici e morfologici dell'Isola: dalle scogliere dirute che precipitano a mare, rompendosi in cale e promontori, alle insenature sabbiose, dagli scogli ed isolotti alle pendici dei monti rivestite dalla caratteristica macchia mediterranea (caprifoglio, mirto, lentisco, euforbia);

Considerato in particolare che la costa e l'entroterra presentano una serie ininterrotta di punti di vista panoramici, godibili percorrendo le strade e le caratteristiche trazzere che si inerpicano sulle pendici dei monti e che tali punti di vista sono impregnati dell'antico equilibrio in cui il mare e la vegetazione, le torri di vendetta che sorgono sulle alture a picco sul mare (torre Isolidda, torre dell'Usciore, torre dell'Impiso, torre dell'Uzzo), le tonnare, i resti di antiche abitazioni rurali, piccole masserie, cappelle, stazzi, si fondono producendo un paesaggio ricchissimo sotto i profili estetico, culturale e spirituale;

Considerato che verso nord-est si susseguono ovunque possenti strutture tettoniche, in una serie di contrafforti che culminano nel monte Monaco e che caratterizzano con ripidi pendici, con profondi canali che precipitano a mare, con la tipica vegetazione di ulivi, di carrubbi, di sugheri, e di palme nane di dimensioni anche arboree, la costa orientale della penisola, dove i rapaci hanno ormai, uno degli ultimi rifugi;

Considerato, altresì, che emersioni, sprofondamenti ed erosioni hanno scritto qui la loro storia con faglie, pieghe, scorrimenti, grotte e valloni torrentizi che si specchiano su fondali coralligeni e che frequenti sono

gli affioramenti sottomarini di acqua dolce che favoriscono ecosistemi assolutamente unici;

Considerato, inoltre, che, in tale ambiente naturale, gli aspetti paleontologici e paleontologici rivestono una importanza non secondaria, perchè scoperte antiche e recenti costituiscono un vero motivo di interesse per gli studi sui primi insediamenti umani e sui primi nuclei associati, come ad es., i ritrovamenti, nella grotta dell'Uzzo, di sepolture risalenti al periodo paleolitico superiore, di frammenti ceramici del neolitico, dell'eneolitico e dell'età del bronzo, di oggetti in osso, ecc.; i graffiti lineari preistorici nelle grotte di Cala Mancina e dell'Isolidda (cinque cavità site in un anfiteatro roccioso sulle cui pareti sono stati rinvenuti gruppi di incisioni lineari e due cervoidi del paleolitico superiore), quelli lineari della Salinella e della grotta Grande a sud di Pizzo Castelluzzo, nonché i ritrovamenti di necropoli di tombe a fossa in località Schiuma di mare ad est dell'abitato di San Vito, ecc.;

Considerato, in ultimo, che, nella zona occidentale ed a nord della penisola, il paesaggio più disteso ed ampio permette l'inserimento di caratteristici nuclei abitati: Timpi Bianchi, Castelluzzo e San Vito Lo Capo e che tali insediamenti urbani, per le loro caratteristiche costruttive, per i ridotti volumi cubici dimensionati su scala umana e per la loro tipologia, costituiscono un felice esempio d'inserimento dell'opera dell'uomo nell'elemento naturale;

Vista la nota prot. n. 14095 del 30 dicembre 1978, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esprime parere favorevole all'imposizione del vincolo paesistico anche su quelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio di che trattasi;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono la opportunità di assicurare la salvaguardia dei sopra rilevati valori paesistici, sottoponendo a vincolo l'intero territorio comunale di San Vito Lo Capo, in conformità della proposta della Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani, deliberata nella seduta del 25 febbraio 1977;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici qualunque progetto di opere, affinché le stesse, nelle entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici del territorio vincolato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno

1939, n. 1497, e dell'art. 9, nn. 4 e 5, del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di San Vito Lo Capo, delimitato in rosso nella planimetria allegata, che forma unico contesto con il presente decreto.

Le deliberazioni della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani, adottate nelle sedute del 28 dicembre 1963 e 20 maggio 1965, per quel che concerne la proposta di vincolo del territorio comunale di San Vito Lo Capo, sono da ritenersi conseguentemente prive di ogni effetto giuridico.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 25 febbraio 1977 dalla competente commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Palermo, al comune di San Vito Lo Capo, perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di San Vito Lo Capo, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Palermo comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra indicata all'albo del comune di San Vito Lo Capo.

Palermo, 20 marzo 1979.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

(Seduta del 25 febbraio 1977)

L'anno 1977 il giorno 25 del mese di febbraio nei locali dell'amministrazione provinciale di Trapani si è riunita, su invito del presidente diramato con le note n. 936 del 5 febbraio 1977 e n. 1071 del 10 febbraio 1977, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani. Sono presenti i sigg.:

- 1) arch. Margherita Asso, soprintendente ai beni ambientali e architettonici della Sicilia occidentale - presidente;
- 2) prof. Vincenzo Tusa, soprintendente archeologico della provincia di Palermo e Trapani;
- 3) prof. Giuseppe Cottone;
- 4) arch. Nicolò Abita;
- 5) ing. Tomaso Marguglio, ispettore ripartimentale delle fonderie di Trapani;
- 6) dott. Antonino Tagliavia, capo ripartizione della provincia di Trapani - segretario.

Essi hanno discusso dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di parte del territorio del comune di Castellammare del Golfo;
- 2) vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di tutto il territorio del comune di San Vito Lo Capo;

3) vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di parte del territorio del comune di Custonaci;

4) varie ed eventuali.

(Omissis)

Si passa poi ad esaminare la proposta di vincolo nel comune di San Vito Lo Capo: il presidente informa la commissione che l'Assessorato regionale della pubblica istruzione desidera che venga riesaminata la proposta di vincolo di cui alla riunione del 20 maggio 1965, in quanto, essendo trascorso molto tempo senza che sia stato emesso il decreto da parte del Presidente della Regione, potrebbero essere mutati i presupposti che avevano orientato la commissione a deliberare il vincolo in questione; rileva altresì il suddetto Assessorato che la motivazione della precedente proposta di vincolo è carente e invita a svilupparla meglio eventualmente.

Su tale argomento discutono tutti i membri della commissione, pervenendo, al termine, alla conclusione di proporre la revoca del vincolo proposto nella riunione del 20 e 24 maggio 1965 e l'inclusione negli elenchi delle cose e delle località, soggette alla disciplina della citata legge, dell'intero territorio comunale di San Vito Lo Capo, riconoscendo in esso all'unanimità notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso rappresenta un complesso di eccezionale valore estetico in cui si compongono in innumerevoli quadri naturali i più diversi e contrastati aspetti geologici e morfologici dell'isola: dalle scogliere dirute che precipitano a mare rompendosi in cale e promontori alle insenature sabbiose, dagli scogli e isolotti alle pendici dei monti rivestite dalla caratteristica macchia mediterranea: caprofoglio, mirto, lentisco euforbia.

La costa e l'entroterra presentano una serie ininterrotta di punti di vista panoramici godibili percorrendo le strade e le caratteristiche trazzere che si inerpicano sulle pendici dei monti; punti di vista impregnati dell'antico equilibrio in cui il mare e la vegetazione, le torri di vedetta che sorgono sulle alture a picco sul mare (torre Isolidda, torre dell'Usciere, torre dell'Impiso, torre dell'Uzzo), le tonnare, i resti di antiche abitazioni rurali, piccole masserie, cappelle, stazzi, si uniscono producendo un paesaggio ricchissimo sotto il profilo culturale spirituale ed estetico.

Possenti ovunque le strutture tettoniche che si susseguono verso nord-est in una serie di contrafforti che culminano nel monte Monaco e che caratterizzano con ripidi pendii con profondi canali che precipitano a mare, con la tipica vegetazione di ulivi, di carrubbi, sugheri, palme nane di dimensioni anche arboree, la costa orientale della penisola, in cui hanno ormai uno degli ultimi rifugi i rapaci.

Emersioni, sprofondamenti ed erosioni hanno scritto qui la loro storia con faglie, pieghe, scorrimenti, grotte e valloni torrentizi che si specchiano su fondali coralligeni; frequenti gli affioramenti sottomarini di acqua dolce che favoriscono ecosistemi assolutamente unici.

In questo ambiente naturale gli aspetti paleontologici e paleontologici non sono meno importanti: scoperte antiche e recenti ne fanno un vero motivo di interesse per studi sui primi insediamenti nella grotta dell'Uzzo di sepolture risalenti al periodo paleolitico superiore di frammenti ceramici del neolitico eneolitico e dell'età del Bronzo, di oggetti in osso ecc.; graffiti lineari preistorici nella grotta di Cala Mancina, quelli della grotta dell'Isolidda (cinque cavità site in un anfiteatro roccioso sulle cui pareti sono stati rinvenuti gruppi di incisioni lineari e due cervoidi del Paleolitico superiore), quelli lineari della Salinella, della grotta Grande a sud di Pizzo Castelluzzo, i ritrovamenti di necropoli di tombe a fossa di località Schiuma di mare ad est dell'abitato di San Vito ecc..

Nella zona occidentale e a nord della penisola, il paesaggio più disteso ed ampio permette l'inserimento di caratteristici nuclei abitati: Timpì Bianchi, Castelluzzo ed infine San Vito Lo Capo.

Tali insediamenti urbani per le loro caratteristiche costruttive, per i ridotti volumi cubici dimensionati su scala umana,

per la tipologia che presentano, costituiscono un felice esempio d'inserimento dell'opera dell'uomo nell'elemento naturale.

(Omissis)

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario: Antonino Tagliavia Il Presidente: Margherita Asso

(529)

DECRETO 12 aprile 1979.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1979.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 3, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1979;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche »;

Vista la nota 939 del 9 marzo 1979 con la quale il Banco di Sicilia - ufficio provinciale di Cassa regionale di Palermo - comunica l'avvenuta riscossione nell'esercizio finanziario 1979 (quietanze nn. 5221, 5222, 5223 e 5224 del 9 marzo 1979) della complessiva somma di lire 52.371.110, versata dal Ministero dei lavori pubblici per la demolizione delle opere e delle parti di esse eseguite in violazione delle norme tecniche stabilite dalla legge n. 64/1974 sopracitata;

Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 le occorrenti variazioni;

Visto il primo comma dell'art. 8 della legge 8 luglio 1977, n. 47;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 aprile 1979.

D'ACQUISTO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 maggio 1979.

Reg. n. 1 Assessorato bilancio e finanze, fg. n. 173